

## **DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 179/2022 DEL 01/09/2022**

Oggetto: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DOMICILI DIGITALI) NON ATTIVI. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LE IMPRESE CON SEDE IN PROVINCIA DI PRATO

### **IL CONSERVATORE**

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28 ottobre 2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia Prato adottato con delibera di Consiglio Camerale n. 06/2021 del 13 gennaio 2021;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia- Prato;

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTO l'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 1 settembre 2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti, che per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. 76/2020 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29 novembre 2008 (convertito con legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18 ottobre 2012 (convertito con legge n. 221/2012), oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

VISTI l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscriverne nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC) e le sue eventuali modificazioni successive;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6-ter, del D.L. 185/2008 in base al quale “[i]l Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

RICHIAMATA per le imprese individuali l'analogia disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale “[i]l Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

VISTA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni normative da parte degli Uffici del Registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal Registro delle imprese a seguito di periodiche verifiche;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Registro delle imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede in provincia di Prato e di Pistoia con domicilio digitale inattivo;

RILEVATO che il sistema camerale è in grado di assegnare d'ufficio alle imprese un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile all'indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it), e che pertanto è opportuno procedere preliminarmente alla cancellazione dei domicili digitali revocati o inattivi, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di avere contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

CONSIDERATO che alle imprese che non abbiano già indicato entro la data del 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale, e alle imprese il cui domicilio digitale venga cancellato dal Registro delle imprese, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da applicare contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale;

RITENUTO che le imprese che hanno lasciato che l'indirizzo PEC (ora domicilio digitale) originariamente indicato al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese fosse non più attivo non hanno adempiuto all'obbligo di reperibilità presso la PEC, peraltro sottolineato dalla Legge n. 155/2017 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza);

DATO atto che la comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che ad oggi il numero di domicili digitali inattivi relativi a imprese con sede in provincia di Prato è molto elevato e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;

CONSIDERATO altresì che la modalità di notificazione ordinaria tramite raccomandata A.R. si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di ricorrere al domicilio digitale, impossibilità imputabile esclusivamente all'inadempimento della stessa impresa in quanto obbligata a comunicare ogni modifica avente a oggetto il proprio domicilio digitale, assicurandone validità e funzionalità nel corso del tempo;

VISTO l'art. 8 della citata legge 241/1990 che stabilisce: “[q]ualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa”;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal Conservatore in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo”, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi domicili digitali viziati dalle stesse irregolarità;

VALUTATO inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A.R., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – e che tali spese sarebbero causa di un ingiustificato aumento dei costi c.d. “consumi intermedi”;

CONSIDERATO che l'art. 37 del D.L.76/2020 al comma 2-*bis* dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è “on line”, consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

TENUTO CONTO altresì dell'art. 5-*bis* del D.Lgs. 82/2005 in base al quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RICHIAMATO anche l'art. 21, comma 1, lettera c), del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, secondo cui la comunicazione dell'avvio del procedimento può avvenire anche mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **trenta giorni**, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione dell'avviso di

ricevimento della raccomandata, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema;

### DETERMINA

- 1) di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi relativi a imprese con sede in provincia di Prato, sulla base dell'elenco estratto dagli archivi del Registro delle imprese;
- 2) che la notificazione della presente comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo (art. 2190 c.c.) avvenga mediante pubblicazione per **trenta giorni** nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/1990;
- 3) che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;
- 4) di disporre che la notizia dell'avvio del procedimento sia pubblicata anche sul vecchio sito della Camera di Commercio di Prato;
- 5) di dare atto che nel termine sopra indicato le imprese possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
- 6) di verificare, alla scadenza del termine assegnato e prima di procedere alla cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi, quali imprese abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo dei domicili digitali che risultino ancora non attivi;
- 7) che successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sia iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Catia Baroncelli)